



S.C. STUDIO ASSOCIATO – CARPENEDOLO (BS)

VIA RINALDINI N.46
Tel. 0309965436 – Fax 0305106987

GESTIONE DEL PERSONALE

A partire dal mese di ottobre 2004 SC Studio Associato - Ufficio Paghe fornisce un nuovo servizio trimestrale denominato “SC INFORMA”

“SC INFORMA” è destinato alla clientela dello studio e contiene, con un linguaggio semplice, una sintesi delle ultime novità e un commento relativo ad argomenti di utilità generale; verrà inviato senza alcun costo aggiuntivo a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, per tutti i clienti che ci hanno fornito l'indirizzo e-mail o che lo forniscano in futuro.

Certo di fornire uno strumento utile ed importante per la gestione aziendale in una realtà in cui il circolare delle notizie e delle informazioni diventa sempre più importante, lo Studio Associato – Ufficio paghe resta a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti personalizzati rivolti alla singola azienda.

In allegato si riporta “SC INFORMA” n. 04/2005 del 31/10/2005

SC INFORMA

n. 4/2005 del 31/10/2005

Mobilità: chiarimenti sul contratto a termine

*Nota del ministero del lavoro n. 14/6446 del
23 giugno 2005*

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad un quesito dell'INPS, fornisce un'importante precisazione in materia di incentivi per i lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi.

In particolare, il Ministero chiarisce definitivamente che le agevolazioni spettano anche nel caso in cui il contratto, di durata iniziale inferiore a 12 mesi, sia prorogato per una durata diversa da quella iniziale (ovviamente sempre nel limite di durata massima di 12 mesi).

Tale chiarimento, in linea con la nuova disciplina sul lavoro a termine (D.Lgs n. 368/2001), in vigore dal 24 ottobre 2001, si è reso necessario dal momento che alcune sedi periferiche INPS subordinano il riconoscimento dei benefici contributivi della mobilità, in relazione ai contratti a termine prorogati, alla condizione che la proroga non sia superiore alla durata iniziale del contratto, come prevedeva la disciplina precedente (Legge n. 230/1962, abrogata dal D.Lgs n. 368/2001).

La contribuzione per gli associati in partecipazione

*Circolare Inps n. 90 del
13 luglio 2005*

L'INPS ha fornito le istruzioni operative per il versamento della contribuzione dovuta dagli associati in partecipazione per l'anno 2004. L'Istituto ha chiarito che:

- la contribuzione sui compensi corrisposti agli associati in partecipazione nell'anno 2004 dovrà essere versata in unica soluzione e senza aggravio di oneri accessori;
- il termine ultimo per il pagamento dei contributi è fissato al 16 settembre 2005, utilizzando nel modello di pagamento F24, la causale "ASS";
- le denunce dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2005, tramite GLA, via Internet, o su supporto informatico o cartaceo.

Si precisa che lo studio ha già presentato il modello GLA in via telematica per conto dei clienti dello studio alla scadenza prevista.

Cooperative: agevolazioni contributive per l'assunzione dalle liste di mobilità

Nota del Ministero del lavoro n.1074 del 15 luglio 2005

Facendo seguito ad un interpellato in merito all'applicabilità delle agevolazioni contributive di cui all'art. 8 della Legge n.223/1991 per l'assunzione dalle liste di mobilità di **soci di cooperative di lavoro con rapporto di lavoro** subordinato, con la nota n. 1074 del 18 luglio 2005, il Ministero del Lavoro interviene per chiarire che risulta applicabile lo sgravio contributivo, ovviamente ricorrendone i requisiti, nell'ipotesi in cui la cooperativa stipuli col socio un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

La precisazione si fonda sul fatto che "il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un **ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata** o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte".

Le prestazioni INPS per gli associati in partecipazione

*Circolare Inps n. 99 del
10 agosto 2005*

Con la circolare in oggetto, l'INPS interviene in materia di tutela dell'assegno per il nucleo familiare, della maternità e della malattia per le giornate di ricovero agli associati in partecipazione. L'Istituto chiarisce che per le relative prestazioni trovano applicazione i criteri vigenti e le modalità previste per gli altri lavoratori iscritti alla gestione separata.

In particolare, le domande di indennità di maternità/paternità inoltrate dalle/gli associate/i in partecipazione vanno redatte sul Mod. MAT/GEST. SEP.; mentre le domande di indennità per malattia con degenza ospedaliera inoltrate dagli associati in partecipazione vanno redatte sul Mod. MAL/GEST.SEP.

Tutti i moduli in questione sono disponibili tra la modulistica disponibile on line nel sito dell'INPS (www.inps.it).

Congedo straordinario per l'assistenza a portatori di handicap

*Circolare n. 107
del 29 settembre 2005*

L'INPS, con la circolare in esame, interviene per fornire chiarimenti in merito al congedo straordinario di due anni per l'assistenza a portatori di handicap disciplinato dall'articolo 42 del D.Lgs n. 151/2001.

L'Istituto precisa che i fratelli o le sorelle conviventi di un portatore di handicap possono usufruire del suddetto congedo straordinario in caso di totale inabilità di entrambi i genitori o di un solo genitore (se l'altro è deceduto).

Per richiedere il congedo è necessario compilare l'attuale modello Hand5, a cui è necessario allegare la documentazione attestante lo stato di totale inabilità dei genitori (riconoscimento di invalidità civile, di rendite INAIL, di pensioni di invalidità INPS, ecc..).

Pignoramento del quinto dello stipendio

Decreto Legge n.203 del 30 settembre 2005

L'articolo 3, comma 40, lettera b), ha introdotto ex novo l'articolo 72 bis al DPR n.602/1973 che dispone che l'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario:

- nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;
- alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro."

Estensione del Durc a tutte le imprese

Decreto Legge n.203 del 30 settembre 2005

L'articolo 10, comma 7 del Decreto Legge n.203 del 30 settembre 2005 prevede che per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie le imprese di **tutti i settori** sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

precisazioni sul Bonus pensione

Messaggio Inps n. 33806 del 10 ottobre 2005

Col messaggio n. 33806 del 10 ottobre 2005, l'Inps ha precisato che nell'ipotesi in cui il lavoratore che sta usufruendo del bonus pensione decida di cambiare lavoro per rioccuparsi presso un'altra azienda, il lavoratore stesso dovrà presentare una nuova richiesta di bonus all'Inps al fine di consentire l'invio del modello LC8, che certifica il possesso dei requisiti di anzianità ed il diritto al bonus, al nuovo datore di lavoro.

COMMENTO

Primi chiarimenti dell'Inps sulla riforma delle pensioni

Con la circolare n.105 del 19 settembre 2005 l'Inps fornisce i primi chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dalla Legge n. 243 del 2004 (Riforma Maroni) in merito alla riforma del sistema pensionistico.

In particolare viene ribadito che **a decorrere dal 1 gennaio 2008**, la **pensione di anzianità** per i lavoratori dipendenti col sistema retributivo o misto, si conseguirà fermo restando **un minimo di 35 anni di contribuzione**, con il raggiungimento del requisito di età anagrafica che sarà innalzato nel tempo come risulta dalla seguente tabella:

TABELLA A (Articolo 1, commi 6 e 7)

ETA' ANAGRAFICA		
Anno	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	60	61
2009	60	61
2010	61	62
2011	61	62
2012	61	62
2013	61	62
2014 in poi	62	63

La circolare Inps ribadisce che dal 2008 la pensione d'anzianità è comunque raggiungibile indipendentemente dall'età anagrafica con il soddisfacimento del solo requisito di una contribuzione pari a 40 anni.

Posti i limiti di età anagrafica e di 35 anni di contribuzione (o il solo requisito di 40 anni di contribuzione), dal 2008 vengono anche ridotte le "finestre d'uscita" che dalle attuali 4 si ridurranno a 2 come dalle seguenti tabelle allegate alla circolare Inps:

Allegato 3

Lavoratori dipendenti		
Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Requisiti	Decorrenza della pensione
30 giugno 2008	60 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° gennaio 2009 se di età pari o superiore a 57 anni
30 giugno 2008	40 anni di contributi	1° luglio 2009 se di età inferiore a 57 anni
31 dicembre 2008	60 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° luglio 2009
30 giugno 2009	60 anni di età e 35 anni di contributi	1° gennaio 2010 se di età pari o superiore a

	oppure 40 anni di contributi	57 anni
30 giugno 2009	40 anni di contributi	1° luglio 2010 se di età inferiore a 57 anni
31 dicembre 2009	60 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° luglio 2010
30 giugno 2010	61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° gennaio 2011 se di età pari o superiore a 57 anni
30 giugno 2010	40 anni di contributi	1° luglio 2011 se di età inferiore a 57 anni
31 dicembre 2010	61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° luglio 2011
30 giugno 2011	61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° gennaio 2012 se di età pari o superiore a 57 anni
30 giugno 2011	40 anni di contributi	1° luglio 2012 se di età inferiore a 57 anni
31 dicembre 2011	61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° luglio 2012
30 giugno 2012	61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° gennaio 2013 se di età pari o superiore a 57 anni
30 giugno 2012	40 anni di contributi	1° luglio 2013 se di età inferiore a 57 anni
31 dicembre 2012	61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° luglio 2013
30 giugno 2013	61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° gennaio 2014 se di età pari o superiore a 57 anni
30 giugno 2013	40 anni di contributi	1° luglio 2014 se di età inferiore a 57 anni
31 dicembre 2013	61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° luglio 2014

Allegato 4

Lavoratori autonomi		
Data entro la quale vengono maturati	Requisiti	Decorrenza della pensione

requisiti		
30 giugno 2008	61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° luglio 2009
31 dicembre 2008	61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° gennaio 2010
30 giugno 2009	61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° luglio 2010
31 dicembre 2009	61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° gennaio 2011
30 giugno 2010	62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° luglio 2011
31 dicembre 2010	62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° gennaio 2012
30 giugno 2011	62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° luglio 2012
31 dicembre 2011	62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° gennaio 2013
30 giugno 2012	62 anni di età e 35 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° luglio 2013
31 dicembre 2012	62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° gennaio 2014
30 giugno 2013	62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° luglio 2014
31 dicembre 2013	62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° gennaio 2015
30 giugno 2014	63 anni di età e 35 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° luglio 2015
31 dicembre 2014	63 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi	1° gennaio 2016

Per i lavoratori per i quali la pensione verrà calcolata con il solo sistema contributivo (ad esempio coloro che hanno iniziato a lavorare a decorrere dal 1 gennaio 1996) percepiranno la cosiddetta "pensione di vecchiaia contributiva" come dalla seguente tabella:

Allegato 5

PENSIONE CONTRIBUTIVA		
Anno	Età	Anzianità contributiva minima
dal 1° gennaio 2008	60 anni se donna 65 anni se uomo	5
dal 1° gennaio 2008	Qualsiasi età	40
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009	60 anni (61 se autonomo)	35
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013	61 anni (62 se autonomo)	35
dal 1° gennaio 2014 in poi	62 anni (63 se autonomo)	35

Gli associati in partecipazione iscritti alla gestione separata (introdotta dal 1 gennaio 1996), e non iscritti contemporaneamente ad altre forme di previdenza obbligatoria, matureranno il diritto alla pensione col sistema cosiddetto della "vecchiaia contributiva" come dalla tabella sopra riportata.

REGIME SPECIALE PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI ED AUTONOME (articolo 1, comma 9)

In via sperimentale, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, le lavoratrici che hanno maturato un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e raggiunto un'età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome, possono accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo.

Con tale disciplina il legislatore consente alle lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di ottenere la pensione di anzianità con un'età anagrafica inferiore rispetto a quella prevista dalla tabella A sopra riportata.

Per avvalersi del beneficio, peraltro, è necessario che le anzidette lavoratrici scelgano, per la determinazione del proprio trattamento pensionistico, il sistema di calcolo contributivo.

Possono beneficiare della sperimentazione:

- le lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2007, i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica utili per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità.

- le lavoratrici con un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano già esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Le suddette lavoratrici dovranno effettuare la scelta del sistema di calcolo contributivo al momento del pensionamento, in quanto tale opzione è finalizzata a consentire loro di usufruire di più favorevoli requisiti anagrafici, rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2008.

Si ricorda che tale facoltà di opzione, una volta esercitata è irrevocabile.

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE

Continueranno ad essere applicate le disposizioni in materia di pensionamento, previste dalla precedente normativa ai seguenti lavoratori:

- lavoratori che entro il 31 dicembre 2007 avranno maturato i requisiti previsti dalla precedente normativa
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione Ivs da data antecedente al 1 marzo 2004 nel limite di 10.000 unità.

Viene precisato che a detti lavoratori continueranno ad essere mantenute anche dopo il 31 dicembre 2007 tutte le precedenti disposizioni in materia di accesso al pensionamento comprese le cosiddette "finestre d'uscita" che continueranno ad essere 4.

DA NON DIMENTICARE ...

- **Per questioni organizzative si invitano i lavoratori, che avendo avuto due o più rapporti di lavoro durante l'anno 2005 intendono richiedere l'unificazione dei redditi col cedolino paga di dicembre 2005, a consegnare i modelli CUD2005 ricevuti dai precedenti datori di lavoro entro il 31/12/2005 (per i lavoratori edili consegnare anche i modelli CUD2005 eventualmente ricevuti dalla cassa edile);**
- **Si vuole inoltre portare a conoscenza della gentile clientela che il nuovo numero di fax dell'ufficio paghe è: 030 – 5106987.**